



CODICE ETICO COMPORTAMENTALE POLICLINICO SAN PIETRO



INDICE

Definizioni	3
1. Premessa.....	4
1.1 Parte introduttiva: mission	4
1.2 Mission.....	4
1.3 Il Codice Etico	5
2. Campo di applicazione	5
3. I Valori Etici Fondamentali	6
3.1 Principio generale	6
3.2 Onestà.....	6
3.3 Integrità e trasparenza	6
3.4 Procedure Aziendali	6
3.5 Mandato Aziendale	6
3.6 Conflitto di interessi.....	6
3.7 Tutela ambientale	7
4. Principi di organizzazione.....	7
4.1 Risorse umane.....	7
4.2 Miglioramento continuo	7
4.3 Abuso di sostanze alcoliche o stupefacenti.....	7
4.4 Fumo	8
4.5 Rapporti intergruppo.....	8
4.6 I regali e gli omaggi.....	8
4.7 Tutela del patrimonio aziendale	8
4.8 Utenti.....	8
4.9 Fornitori	9
5. Principi di comportamento da tenere con la Pubblica Amministrazione	9
5.1 Chiarezza e organizzazione	9
5.2 Rapporti con la P.A.....	9
5.3 Pratiche Sanitarie	10
5.4 Fondi pubblici.....	11
5.5 Imparzialità	11
6. Principi di comportamento relativi alla gestione dei dati contabili.....	11
6.1 Registrazione, scritture contabili, illeciti in materia societaria.....	11
6.2 Veridicità.....	12
7. Principi di comportamento relativi alla gestione delle comunicazioni sociali.....	12
7.1 Rapporti con la stampa e gli altri mezzi di comunicazione	12
8. Informazioni riservate, privilegiate e privacy.....	12
9. Diffusione	13
10. Controllo.....	13
11. Violazioni del Codice – Sistema Sanzionatorio	13
12. Clausola finale	13



Definizioni

- “**Dipendenti**”: tutti i dipendenti (compresi naturalmente i dirigenti) del Policlinico San PIETRO S.p.a.
 - “**Direzione**”: si tratta della Direzione Generale del Policlinico San PIETRO S.p.a.
 - “**Codice**”: è il presente Codice Etico
 - “**Utente**” o “**Cliente**”: ogni persona fisica che usufruisce delle prestazioni e dei trattamenti del Policlinico San PIETRO S.p.a.
 - “**D.Lgs. 231/2001**” o “**Decreto**”: il decreto legislativo n. 231 dell’8 giugno 2001
 - “**Policlinico**” o l’”**Azienda**”: è il Policlinico San PIETRO S.p.a. corrente in Via Forlanini, 15 – Ponte San Pietro (BG) P.IVA 00468460167
 - “**P.A.**”: la Pubblica Amministrazione, inclusi i relativi funzionari ed i soggetti incaricati di pubblico servizio
 - “**Reati**”: i reati ai quali si applica la disciplina prevista dal D.Lgs. 231/2001 (*cf.* Allegato A)
 - “**Destinatari**”: i soggetti cui è rivolto il Codice Etico: quali Amministratori, procuratori, Dipendenti, consulenti, collaboratori, professionisti (sia che essi svolgano la loro attività in favore del Policlinico in forma individuale o associata), partner e terzi che intrattengono rapporti con il Policlinico San PIETRO, in una parola, a tutti i Dipendenti del Policlinico San PIETRO e a tutti coloro che direttamente o indirettamente, stabilmente o temporaneamente, instaurano rapporti e relazioni con l’Azienda.
- “**SDO**”: Scheda di dimissione ospedaliera.
- “**DRG**”: Diagnosis-related group o più semplicemente DRG è l’equivalente in italiano Raggruppamenti Omogenei di Diagnosi. E’ un sistema di classificazione dei ricoveri ospedalieri per acuti correlato con le diagnosi e gli interventi. Il DRG viene attribuito ad ogni paziente tramite un software *DRG-grouper* e si basa su un sistema di classi di malattie, a loro volta incluse in macrocategorie simili per consumo di risorse, profilo clinico e durata della degenza.



1. Premessa

1.1 Parte introduttiva: *mission*

La Direzione del Policlinico San PIETRO è fermamente convinta che il continuo miglioramento dei servizi erogati, in termini di efficacia e di efficienza, sia una condizione indispensabile per ottenere la soddisfazione dei propri Clienti ed il successo dell'Azienda. Tutta l'organizzazione e l'attività sanitaria dell'Azienda poggiano sulla volontà di porre il Cliente al centro dei propri servizi sanitari, in coerenza con i principi di eguaglianza, imparzialità, protezione dei soggetti vulnerabili, continuità, diritto di scelta, partecipazione, efficacia ed efficienza. L'obiettivo primario è la completa soddisfazione del Cliente.

1.2 *Mission*

Il Policlinico eroga prestazioni sanitarie a diversi livelli assistenziali, sia di ricovero, sia a livello ambulatoriale ed opera in regime di accreditamento con il Servizio Sanitario Nazionale (SSN): questo significa che, pur essendo di proprietà di un ente privato, il suo servizio è erogato alle medesime condizioni di una struttura pubblica. Gli standard di qualità - garantiti dal Policlinico San PIETRO con impegno e controllo costante - hanno consentito alla struttura l'accreditamento al SSN secondo le nuove norme in materia di organizzazione sanitaria sancite dalla Regione Lombardia oltre che l'ottenimento della Certificazione di Qualità secondo le norme ISO 9001:2000.

Per la messa in pratica di questi principi ispiratori il Policlinico ha stabilito alcuni obiettivi di carattere generale:

- (i) sviluppare un'azione continua di miglioramento dei servizi e dei processi aziendali, mirata all'attenzione del paziente ed alla sua soddisfazione, alla tutela dei lavoratori e dell'ambiente di lavoro, alla competenza, consapevolezza ed abilità degli operatori sanitari, amministrativi e tecnici;
- (ii) sviluppare un'azione continua tesa alla cura nell'esercizio della medicina, nell'esecuzione dei trattamenti e nella vigilanza sui malati;
- (iii) assicurare le migliori prestazioni di diagnosi e cura, in termini di appropriatezza - tempestività - efficacia - sistematicità e continuità, richieste dallo stato del malato;
- (iv) rendere più efficiente ed efficace la gestione delle risorse umane e tecnologiche necessarie;
- (v) offrire la migliore ospitalità ed il miglior servizio ai pazienti;
- (vi) garantire ai pazienti uguaglianza, imparzialità, continuità dell'assistenza, tutela della *privacy*, diritto di scelta e partecipazione.

Il raggiungimento di tali obiettivi viene periodicamente verificato dalla Direzione che, se ritenuto necessario, attiva gli eventuali provvedimenti correttivi e preventivi.

In questo contesto la Direzione considera essenziale:

- la creazione, il mantenimento e la Certificazione del Sistema Qualità aziendale in accordo con la normativa UNI EN ISO 9001 Edizione 2008;
- l'implementazione di un sistema di gestione per la sicurezza ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 81/2008 (c.d. Testo Unico Sicurezza);



- l'implementazione e mantenimento del sistema di valutazione delle aziende sanitarie accreditate, secondo i criteri *Joint Commission International* introdotti dalla Direzione Generale Sanità della Regione Lombardia;
- il rispetto a tutti i livelli dei punti etici ed operativi del codice di deontologia medica;
- garantire l'applicazione degli Obiettivi Internazionali per la Sicurezza del Paziente(OMS).

1.3 Il Codice Etico

Il presente Codice Etico rappresenta la concreta conseguenza della decisione dell'Azienda di realizzare un vero e proprio “*manuale*” che riassume e formalizzi in singole disposizioni, i valori ed i principi che informano l'attività del Policlinico nonché un documento di politica di prevenzione e di contenimento del rischio di commissione dei reati previsti dal D.Lgs. 231/2001 con il fine di poter consentire ai Destinatari di prontamente rintracciare, in ogni situazione, l'assetto dei valori perseguiti e gli strumenti operativi all'uopo disponibili.

*

Le caratteristiche ispiratrici del Codice Etico si fondano sui principi di legalità, legittimità, correttezza e trasparenza dell'attività clinico assistenziale ed amministrativa, principi che devono essere rispettati, come detto, dai Destinatari nello svolgimento delle rispettive competenze e funzioni.

Il Codice Etico è stato previsto allo scopo di introdurre e rendere vincolanti, per il Policlinico e i Destinatari, regole e norme di condotta adeguate ad assicurare la prevenzione di Reati, per premiare la condotta e l'attenzione del Policlinico nello svolgimento della propria attività in modo da non essere ritenuto responsabile per gli eventuali comportamenti illeciti che chiunque dovesse tenere all'interno della struttura, in violazione delle regole previste dal Codice Etico.

In nessun caso, pertanto, i Destinatari potranno ritenere di essere autorizzati ad agire, per ottenere un vantaggio ovvero per favorire un interesse del Policlinico, in violazione delle specifiche regole dettate dal presente Codice Etico; a tal fine il Codice non sostituisce, bensì integra la normativa ordinaria e specifica dettata dalle competenti autorità. Qualora si verificassero ipotesi di condotte contrarie al Codice Etico tenute da uno qualsiasi dei Destinatari, unico responsabile dovrà essere ritenuto l'esecutore materiale restando l'Azienda esente da qualsiasi profilo di coinvolgimento.

2. Campo di applicazione

Il Codice Etico è rivolto ai Destinatari. L'osservanza dei contenuti del Codice da parte di tutti coloro che operano per il Policlinico San PIETRO è di importanza fondamentale per il buon funzionamento, l'affidabilità e la reputazione dell'Azienda oltre che essere fattore indispensabile per il successo della stessa. Pertanto, i Destinatari sono tenuti a conoscere e rispettare il Codice, a contribuire attivamente alla sua effettiva attuazione e a segnalare, per quanto di competenza, eventuali carenze e inosservanze.



3. I Valori Etici Fondamentali

3.1 Principio generale

Il Policlinico ispira la propria attività e si impegna ad agire in ogni momento nel rispetto della normativa vigente. I Destinatari devono rispettare lo spirito e le finalità delle leggi vigenti e mantenere un comportamento irreprensibile in tutte le loro attività. I Destinatari devono conoscere e rispettare le leggi (siano esse statali o locali) ovvero degli eventuali codici deontologici che interessano il loro lavoro, la loro professione e le loro funzioni, richiedendo, se del caso, le informazioni di cui hanno bisogno al loro superiore ovvero al loro referente. Nessun Destinatario collaborerà consapevolmente con terzi in attività illegali e nemmeno si renderà protagonista di atti che ledano la legge ovvero i presenti principi.

3.2 Onestà

L'onestà rappresenta il principio fondamentale per tutte le attività svolte dal Policlinico e dai Destinatari e costituisce un elemento imprescindibile nella gestione dell'Azienda.

3.3 Integrità e trasparenza

Il Policlinico è consapevole che la sua attività si fonda sui Valori Etici Fondamentali e sulla buona reputazione acquisita in tanti anni di attività per la lealtà, integrità, riservatezza, fiducia e professionalità. Il Policlinico rispetta gli interessi di Clienti, azionisti, collaboratori, fornitori, autorità (anche locali), media e della società civile nel suo complesso. In tale ambito, l'Azienda promuove un dialogo continuo, costruttivo e trasparente con tutti nel rispetto reciproco e con la massima professionalità. Il Policlinico esige che i Destinatari mantengano una condotta irreprensibile, corretta e trasparente nello svolgimento delle loro funzioni, anche in relazione alle eventuali richieste avanzate da parte dagli organi sociali.

3.4 Procedure Aziendali

I Destinatari sono tenuti al rispetto delle procedure operative aziendali.

3.5 Mandato Aziendale

I Destinatari che compiono atti in nome e per conto dell'Azienda in virtù di deleghe o di procure, devono agire nei limiti fissati da tali documenti. Al di fuori di tali limiti è vietato a questi soggetti e a tutti coloro che non hanno procure o deleghe, impegnare o far credere di poter impegnare l'Azienda nell'esecuzione dei loro compiti e delle loro attività.

3.6 Conflitto di interessi

I Destinatari ed i collaboratori a vario titolo del Policlinico, devono evitare ogni situazione ed astenersi da ogni attività che possa contrapporre un interesse personale a quelli dell'Azienda o che possa interferire ed intralciare la capacità di assumere, in modo imparziale ed obiettivo, decisioni nell'interesse del Policlinico. Il verificarsi di situazioni di conflitto di interessi, oltre ad essere in contrasto con le norme di legge e con i principi fissati nel Codice, risulta pregiudizievole per l'immagine e l'integrità dell'Azienda. Nel caso in cui si manifesti un conflitto di interessi, l'interessato è tenuto darne comunicazione al responsabile di riferimento o al proprio interlocutore all'interno dell'Azienda.



3.7 Tutela ambientale

Il Policlinico è consapevole della fondamentale importanza di valori, quali il rispetto dell'ambiente e lo sviluppo sostenibile, anche al fine di tutelare i diritti delle generazioni future. Conseguentemente, i Destinatari nel formulare le proprie scelte e decisioni, sono tenuti a considerare attentamente il loro impatto ambientale, e ad adoperarsi al fine di minimizzarne gli effetti negativi. Il Policlinico pone particolare attenzione ad (i) usare processi, tecnologie e materiali che permettano la massima riduzione dei consumi e sprechi di risorse naturali e che abbiano il minor impatto ambientale possibile; (ii) limitare la produzione di rifiuti, attraverso il riutilizzo e riciclo, ove possibile; (iii) assicurare lo stoccaggio e il corretto smaltimento dei rifiuti che vengono prodotti; (iv) sensibilizzare i propri dipendenti e collaboratori al rispetto dell'ambiente, attraverso regole di condotta chiare nonché per mano di idonea politica di informazione e formazione.

4. Principi di organizzazione

4.1 Risorse umane

Il Policlinico riconosce la centralità delle risorse umane e l'importanza di stabilire e mantenere con esse relazioni basate sulla fiducia reciproca.

Pertanto, il Policlinico nella gestione dei rapporti di lavoro e di collaborazione, si ispira al rispetto dei diritti dei lavoratori ed alla piena valorizzazione del loro apporto nell'ottica di favorirne lo sviluppo e la crescita professionale. Il Policlinico si impegna altresì a consolidare e a diffondere una cultura della sicurezza, sviluppando la consapevolezza dei rischi e promuovendo comportamenti responsabili da parte di tutti i Destinatari, al fine di preservarne la salute e la sicurezza. L'Azienda, alla luce della rilevanza che riconosce alle persone, provvede a valutare il personale da assumere esclusivamente in ragione delle necessità aziendali in rapporto alle capacità professionali ed ai profili personali dei candidati, nel totale rispetto delle pari opportunità e della valorizzazione degli standard di professionalità più elevati. Nella gestione delle risorse umane, si attiene rigorosamente ad una politica di parità di trattamento e di pari opportunità, astenendosi da qualsiasi tipo di discriminazione e favoritismo e fondando le proprie valutazioni circa l'operato e la professionalità del personale e dei collaboratori esclusivamente su criteri meritocratici, attribuendo a ciascun di essi obiettivi reali, seri, concreti, raggiungibili e misurabili, anche al fine di poter verificare le prestazioni di ognuno e riconoscere debitamente l'apporto del singolo, secondo criteri chiari e trasparenti. Il Policlinico promuove e incoraggia rapporti di lealtà, fiducia e rispetto reciproci tra i singoli, fra questi e quanti ricoprono mansioni dirigenziali e direttive, ritenendo che la serenità e la collaborazione fattiva sul lavoro sia condizione essenziale per un proficuo svolgimento dell'attività clinica ed assistenziale.

4.2 Miglioramento continuo

Il Policlinico ritiene che il miglioramento continuo di processi e sistemi sia condizione necessaria per l'affermazione e la crescita dello stesso, pertanto, il Policlinico, incentiva l'apporto dei collaboratori e sviluppa le competenze professionali dei Dipendenti.

4.3 Abuso di sostanze alcoliche o stupefacenti

I Destinatari devono astenersi dal prestare la propria attività o dallo svolgere la loro funzione sotto l'effetto di sostanze alcoliche o stupefacenti o che sortiscano analogo effetto e dal consumare tali sostanze nel corso della prestazione lavorativa.



4.4 Fumo

E' fatto divieto assoluto di fumare all'interno del Policlinico.

4.5 Rapporti intergruppo

Il Policlinico ed i Destinatari evitano di porre in essere comportamenti che, ancorché adottati nel proprio esclusivo interesse, risultino pregiudizievoli per l'integrità o l'immagine del "Gruppo San Donato".

Chi riveste, su designazione del Policlinico cariche sociali o incarichi all'interno del Gruppo ha il dovere di partecipare assiduamente alle riunioni cui è invitato ad intervenire, di espletare gli incarichi a lui attribuiti con lealtà e correttezza, di favorire la comunicazione tra le aziende del Gruppo, di sollecitare ed utilizzare le sinergie intragruppo cooperando nell'interesse degli obiettivi comuni. La circolazione delle informazioni all'interno del Gruppo deve avvenire conformemente ai principi di veridicità, lealtà, correttezza, completezza, chiarezza, trasparenza, prudenza, nel rispetto dell'autonomia di ciascuna società e degli specifici ambiti di attività.

4.6 I regali e gli omaggi

Il Policlinico vieta a tutti i Destinatari di accettare, offrire o promettere, anche indirettamente, denaro, doni, beni, servizi, prestazioni o favori non dovuti (anche in termini di opportunità di impiego) in relazione a rapporti intrattenuti con pubblici ufficiali, incaricati di pubblico servizio o soggetti privati, per influenzarne le decisioni, in vista di trattamenti più favorevoli o prestazioni indebite o per qualsiasi altra finalità. Eventuali richieste o offerte di denaro o di favori di qualunque tipo (ivi compresi ad es. omaggi o regali di non modico valore) formulate indebitamente a coloro, o da coloro, che operano per conto del Policlinico nel contesto di rapporti con la Pubblica Amministrazione (italiana o di paesi esteri) o con soggetti privati (italiani o esteri) devono essere portate immediatamente a conoscenza della Direzione Generale e della funzione aziendale competente per l'assunzione dei provvedimenti conseguenti.

4.7 Tutela del patrimonio aziendale

Ciascun Destinatario è direttamente e personalmente responsabile della protezione e conservazione dei beni, fisici ed immateriali, e delle risorse, siano esse materiali o immateriali, affidategli per espletare i suoi compiti, nonché all'utilizzo delle stesse in modo conforme all'interesse sociale.

4.8 Utenti

I Destinatari, nell'ambito della gestione dei rapporti con gli Utenti, devono favorire, nel rispetto delle procedure interne, la massima soddisfazione degli stessi, fornendo, tra l'altro, informazioni esaurienti, veritiere ed accurate sui servizi forniti, affinché l'Utente possa assumere decisioni consapevoli. In tale ambito, il Policlinico si impegna a non utilizzare strumenti di persuasione di natura scientifica o di altro tipo i cui contenuti siano ingannevoli o non veritieri; ad avvalersi di interpreti con adeguate conoscenze linguistiche per assicurare adeguate informazioni anche agli Utenti stranieri; a verificare periodicamente il corretto funzionamento dell'Ufficio Relazioni con il Pubblico; a vietare ai Destinatari di promettere e svolgere pratiche di favore ad utilità degli Utenti atte a costituire disparità di trattamento o posizioni di privilegio nell'erogazione delle prestazioni sanitarie; e, infine, si impegna a rendere accessibili notizie, comunicati stampa, dati ed informazioni scientifiche, nonché fatti ed eventi aziendali, nella propria pagina web, nel notiziario aziendale nonché in eventuali pubblicazioni scientifiche, così da poter permettere l'agevole conoscibilità (tale obbligo di informazione deve essere rispettoso del prioritario diritto alla riservatezza degli Utenti).



4.9 Fornitori

Il Policlinico si impegna affinché il Codice sia rispettato ed accettato dai suoi fornitori al fine di rendere trasparente e sicuro l'intero processo della sua attività. Garantisce imparzialità nella scelta dei propri fornitori, offrendo a chi possiede i requisiti richiesti (tra cui anche l'eticità dei comportamenti e l'adozione di quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008) la possibilità di concorrere per l'assegnazione di forniture. Non accetta dai fornitori regalie o benefici che eccedano le normali pratiche di cortesia e che possano tendere a influenzare la valutazione obbiettiva dei prodotti o dei servizi offerti.

5. Principi di comportamento da tenere con la Pubblica Amministrazione

5.1 Chiarezza e organizzazione

Ogni operazione e/o transazione deve essere legittima, autorizzata, congrua, documentata, registrata e verificabile.

5.2 Rapporti con la PA

L'assunzione di impegni con la PA e con le Pubbliche Istituzioni, comprese le Autorità di Vigilanza, è riservata esclusivamente alle funzioni aziendali preposte ed autorizzate. I rapporti attinenti all'attività del Policlinico intrattenuti con pubblici ufficiali o con incaricati di pubblico servizio – che operino per conto della PA, centrale e periferica, o di organi legislativi, delle istituzioni comunitarie, di organizzazioni pubbliche internazionali e di qualsiasi Stato estero - con la magistratura, con le autorità pubbliche di vigilanza e con altre autorità indipendenti, nonché con *partners* privati concessionari di un pubblico servizio, devono essere intrapresi e gestiti nell'assoluto e rigoroso rispetto delle leggi e delle normative vigenti, dei principi fissati nel Codice, in modo da non compromettere l'integrità e la reputazione di entrambe le parti e, in particolare, devono essere gestiti con imparzialità, onestà, correttezza, diligenza, trasparenza, neutralità, legittimità e congruità. Attenzione e cura devono essere poste nei rapporti con i soggetti sopra indicati, in particolare nelle operazioni relative a: gare d'appalto, contratti, autorizzazioni, licenze, concessioni, richieste e/o gestione e utilizzazione di finanziamenti comunque denominati di provenienza pubblica (nazionale o comunitaria), gestione di commesse, rapporti con autorità di vigilanza o altre autorità indipendenti, enti previdenziali, enti addetti alla riscossione dei tributi, organi di procedure fallimentari, procedimenti civili, penali o amministrativi, ecc.. Al fine di non compiere atti in contrasto con le norme di legge o comunque pregiudizievoli dell'immagine e dell'integrità del Policlinico, le operazioni sopra richiamate e la correlata gestione delle risorse finanziarie devono, dalle funzioni aziendali specificamente autorizzate, essere intraprese nel dovuto rispetto delle leggi e dei principi del Codice Etico e nella completa osservanza dei protocolli interni.

I Destinatari non devono promettere o offrire a Pubblici Ufficiali o a dipendenti in genere della PA o di Pubbliche Istituzioni o a loro parenti, sia italiani che di altri paesi, pagamenti, beni e/o altre utilità, per promuovere o favorire gli interessi del Policlinico, salvo che si tratti di doni o utilità d'uso di modico valore.

Quando è in corso una trattativa d'affari o un qualsiasi altro rapporto con la PA, i Dipendenti o i soggetti terzi che rappresentano il Policlinico non devono cercare di influenzare impropriamente le decisioni della controparte, ne' quelle dei funzionari che trattano o prendono decisioni per conto della PA o di Pubbliche Istituzioni.



Per Pubblica Amministrazione si intende l'insieme dei soggetti privati o di diritto pubblico che svolgono una "funzione" o un "pubblico servizio". Con "funzione pubblica" si fa riferimento, in via generale e di approssimazione, a tutte le attività disciplinate da norme di diritto pubblico; mentre con "pubblico servizio" si intende, sinteticamente, ogni attività di produzione di beni e servizi di interesse generale, assoggettata a controlli pubblici.

5.3 Pratiche Sanitarie

I Destinatari e comunque tutti coloro che, a qualunque titolo, svolgono la loro attività nel Policlinico si impegnano, nei limiti delle rispettive competenze, ad evitare di porre in essere azioni o omissioni, anche in concorso con altri soggetti, che possano integrare gli estremi dei Reati. I Destinatari sono tenuti ad astenersi rigorosamente dall'esibire documenti e dati falsi e/o alterati alla P.A., ovvero dal sottrarre e/o omettere l'esibizione, se dovuta, di documenti, informazioni e dati di qualunque tipo, ovvero dal tenere una condotta complessivamente idonea a trarre in inganno la P.A. in merito a circostanze riguardanti la gestione dei ricoveri e delle cartelle cliniche.

In particolare, ai Destinatari è vietato:

- erogare prestazioni non necessarie; Dichiarare prestazioni non effettivamente erogate;
- Utilizzare un codice di DRG che prevede un livello di pagamento maggiore rispetto al codice di DRG corrispondente alla prestazione erogata al paziente;
- erogare prestazioni ambulatoriali in connessione con ricoveri ordinari, in quanto prestazioni ricomprese in quelle già da erogarsi a causa del ricovero;
- duplicare la fatturazione per una medesima prestazione;
- omettere l'emissione di note di credito qualora siano state fatturate, anche per errore, prestazioni, in tutto o in parte inesistenti o non finanziabili salvo che sul punto non sia sorta contestazione;
- tenere comportamenti che tendano ad alterare la corretta gestione delle liste di attesa;
- alterare e comunque manomettere i contenuti della Cartella Clinica in ogni sua parte al fine di trarne vantaggi di qualsiasi tipo.

Inoltre, i Destinatari si impegnano:

- ad osservare scrupolosamente i precetti del codice di deontologia medica nella misura applicabile al loro operato;
- a non utilizzare strumenti di persuasione scientifica o di altro genere i cui contenuti siano ingannevoli o comunque non veritieri;
- a garantire parità di trattamento a tutti gli Utenti.



5.4 Fondi pubblici

Il Policlinico condanna qualsiasi comportamento teso a conseguire dallo Stato, da Autorità Pubbliche Europee o da altri enti pubblici, qualsiasi tipo di contributo erogazione, finanziamento, mutuo agevolato o altra erogazione dello stesso tipo di quelle elencate attraverso dichiarazioni e/o documenti falsi, alterati ovvero omettendo informazioni o, più genericamente, attraverso artifici o raggiri, anche se realizzati attraverso un sistema informatico o telematico, volti ad indurre in errore l'ente erogatore. E' inoltre vietato destinare le somme eventualmente ricevute per scopi diversi da quelli per cui sono state concesse.

5.5 Imparzialità

Il Policlinico ed i Destinatari ispirano ed adeguano la propria condotta al rispetto dell'imparzialità e del buon andamento cui sono tenute le Pubbliche Amministrazioni. I contatti con la PA, sia essa italiana o straniera, sono tenuti da soggetti all'uopo esplicitamente incaricati dall'Azienda di trattare o avere contatti con tali amministrazioni, con i relativi funzionari pubblici, con enti organizzazioni o istituzioni.

6. Principi di comportamento relativi alla gestione dei dati contabili

6.1 Registrazione, scritture contabili, illeciti in materia societaria

Ogni operazione deve avere una registrazione adeguata e deve essere possibile la verifica del processo decisionale, autorizzativo e di svolgimento. Ogni operazione deve avere un adeguato supporto documentale per poter consentire adeguati controlli che diano un riscontro oggettivo delle operazioni ed individuino i soggetti che hanno autorizzato, effettuato, registrato, verificato, le operazioni descritte. Le scritture contabili devono essere fatte in maniera accurata, completa, tempestiva nel rispetto delle procedure aziendali in materia di contabilità allo scopo di fornire una fedele rappresentazione della situazione patrimoniale / finanziaria e dell'attività di gestione. I bilanci e le comunicazioni sociali previsti per legge devono essere redatti con chiarezza e rappresentare in modo corretto e veritiero la situazione patrimoniale e finanziaria dell'Azienda.

Le denunce, le comunicazioni e i depositi obbligatori per il Policlinico presso i pubblici registri o le autorità pubbliche devono essere effettuati dai soggetti identificati dalle leggi in modo tempestivo, veritiero e nel rispetto delle normative vigenti.

E' vietato impedire, ostacolare, attraverso l'occultamento dei documenti od altri artifici, lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali o società aventi compiti di revisione o controllo.

E' vietato adottare condotte simulate o fraudolente finalizzate a determinare maggioranza in assemblea allo scopo di procurare per sé o per altri un ingiusto profitto.

E' vietato riferire alle autorità pubbliche di vigilanza, nelle comunicazioni previste da leggi e decreti vigenti, fatti non rispondenti al vero con lo scopo di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, sulla situazione patrimoniale, finanziaria, o di occultare con altri mezzi fraudolenti fatti che avrebbero dovuto comunicare.

E' vietato ostacolare in qualsiasi forma, consapevolmente, le funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza.



6.2 Veridicità

Il Policlinico condanna qualsiasi comportamento volto ad alterare la correttezza e veridicità dei dati e di tutte le informazioni contenute nei bilanci, nelle relazioni, nei *reports* interni e in tutte le altre comunicazioni sociali previste per legge dirette ai soci e al pubblico.

7. Principi di comportamento relativi alla gestione delle comunicazioni sociali

7.1 Rapporti con la stampa e gli altri mezzi di comunicazione

I Destinatari devono astenersi dal rilasciare a rappresentanti della stampa o di altri mezzi di comunicazione dichiarazioni o interviste o notizie relative al Policlinico, se non espressamente autorizzati dalla Direzione.

Il Policlinico ed i Destinatari comunicano (e si impegnano a comunicare) in modo aperto, trasparente, rispettoso, professionale e tempestivo a tutte le richieste ed in particolare nei rapporti e nella documentazione con autorità, governative o pubbliche, fornisce informazioni complete, eque, veritiere, accurate, esaustive, oggettive, comprensibili in tutti i loro aspetti. I Destinatari, previa informativa alla Direzione, potranno, nel rispetto di quanto sopra, comunicare, alle autorità sopra indicate, i dati relativi alla propria attività scientifica e medica mentre gli stessi dovranno essere previamente autorizzati ogni qualvolta effettueranno comunicazioni inerenti l'organizzazione e le altre strutture del Policlinico.

8. Informazioni riservate, privilegiate e *privacy*

8.1 Le informazioni privilegiate e riservate

Le informazioni privilegiate, come, peraltro, tutte le informazioni riservate devono essere considerate confidenziali e conseguentemente non devono essere acquisite, utilizzate o comunicate se non da persone autorizzate e in ogni caso non possono essere diffuse, utilizzate od impiegate al di fuori delle attività sociali. Tutti i documenti, le note, i *reports*, gli scritti generati all'interno del Policlinico e tutti i documenti ottenuti dagli amministratori e dai dirigenti in virtù della loro funzione nel Policlinico sono e rimangono di proprietà del Policlinico. Salvo contrarie disposizioni di legge od ordini impartiti dalla pubblica autorità, i Destinatari mantengono la riservatezza su tutte le informazioni confidenziali di cui vengono a conoscenza nella conduzione della propria attività che riguardino il Policlinico.

8.2 Privacy

Il Policlinico si impegna a creare un ambiente di lavoro che garantisca, a tutti coloro che a qualunque titolo interagiscono con lo stesso condizioni rispettose della dignità personale e nel quale le caratteristiche dei singoli non possano dare luogo a discriminazioni o condizionamenti. Anche a questo proposito, nel rispetto della legislazione vigente, il Policlinico si impegna alla tutela della *privacy* in merito alle informazioni attinenti la sfera privata e le opinioni di ciascuno dei propri dipendenti e, più in generale, di quanti interagiscono con il Policlinico. In particolare, il rispetto della dignità del lavoratore dovrà essere assicurato anche attraverso il rispetto della *privacy* nella corrispondenza e nelle relazioni interpersonali tra Dipendenti, attraverso il divieto di interferenze in conferenze o dialoghi e attraverso il divieto di intromissioni o forme di controllo che possano ledere la personalità.



9. Diffusione

La conoscenza e l'osservanza del Codice Etico sono condizioni primarie per la trasparenza e la reputazione del Policlinico. E' data ampia divulgazione del presente Codice Etico. Il Policlinico si impegna a facilitare e promuovere la conoscenza del Codice da parte dei Destinatari. Il Codice Etico sarà divulgato mediante corsi di formazione. Il Codice Etico sarà altresì affisso e/o reso disponibile nella rete intranet/internet aziendale.

Il Codice Etico e la sua relativa adozione saranno infine portati a conoscenza – anche tramite formali comunicazioni- di tutti coloro con i quali l'Azienda intrattiene relazione d'affari.

L'impegno al rispetto del Codice da parte dei terzi aventi rapporti contrattuali con l'Azienda – dall'approvazione dello stesso- dovrà essere previsto da apposita clausola del relativo contratto che formerà oggetto di accettazione del terzo contraente.

10. Controllo

La vigilanza sull'attuazione del Codice Etico e sulla sua corretta applicazione è rimessa agli amministratori e ai Dipendenti del Policlinico che, se del caso, ne signaleranno inadempienze o mancate applicazioni alla Direzione Generale.

11. Violazioni del Codice – Sistema Sanzionatorio

La violazione dei principi fissati nel Codice compromette il rapporto fiduciario tra il Policlinico ed i propri Destinatari. Tali violazioni saranno dunque perseguite dal Policlinico attraverso provvedimenti disciplinari adeguati e proporzionati, indipendentemente dall'eventuale rilevanza penale di tali comportamenti e dall'instaurazione di un procedimento penale nei casi in cui costituiscano reato. Gli effetti delle violazioni del Codice Etico devono essere tenuti in seria considerazione da tutti coloro che a qualsiasi titolo intrattengono rapporti con il Policlinico. Il Policlinico a tutela della propria immagine e a salvaguardia delle proprie risorse non intratterrà rapporti di alcun tipo con soggetti che non intendano operare nel rigoroso rispetto della normativa vigente, e/o che rifiutino di comportarsi secondo i valori ed i principi previsti dal Codice Etico.

12. Clausola finale

In caso di disposizioni contrastanti tra i principi del Codice e gli altri documenti aziendali prevarrà quanto contenuto nel Codice Etico.



ALLEGATO A

Elenco dei reati previsti dal Decreto Legislativo n. 231 del 2001

1. Reati nei rapporti con la pubblica amministrazione (articoli 24 e 25 del D.Lgs. 231/2001)

- *Malversazione a danno dello Stato* : commette tale reato chiunque, estraneo alla P.A., distrugga dalle finalità cui erano destinate somme di danaro (sovvenzioni, finanziamenti o contributi) ricevute dallo Stato o da altro Entro pubblico o dalla Comunità Europea, destinate a favorire iniziative per la realizzazione di opere o per lo svolgimento di attività di pubblico interesse.
- *Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato*: commette tale reato chiunque utilizza o presenta dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere o nell'omettere informazioni dovute al fine di conseguire indebitamente finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni
- *Truffa e truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche*: commette tale reato chiunque, con artifici e raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno.
- *Frode informatica*: il delitto in questione punisce chiunque alterando il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad essi pertinenti, procura a sé od altri un ingiusto profitto con altrui danno.
- *Concussione e corruzione*: risponde di concussione il Pubblico Ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe o induce taluno a dare o promette indebitamente, a lui o a un terzo, danaro o altra utilità; la corruzione è un accordo fra un pubblico funzionario e un privato, in forza del quale il primo accetta dal secondo, per un atto del proprio ufficio, un compenso che non gli è dovuto. E' altresì prevista una particolare ipotesi di corruzione (cioè la corruzione in atti giudiziari) che si configura nel caso in cui, per favorire o danneggiare una parte in un procedimento giudiziario (civile, penale o amministrativo) si corrompa un pubblico ufficiale (magistrato, cancelliere o altro funzionario) al fine di realizzare un vantaggio per la Società.

2. Delitti ed illeciti informatici e trattamento illecito dei dati (articolo 24bis del D.Lgs. 231/2001)

- - *Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (615-ter c.p.)*: l'articolo 615-ter del codice penale punisce chiunque abusivamente si introduca in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantenga contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo. L'oggetto della tutela penale è la salvaguardia del "domicilio informatico" quale spazio ideale (ma anche fisico in cui sono contenuti i dati informatici) di pertinenza della persona, ad esso estendendo la tutela della riservatezza della sfera individuale, quale bene anche costituzionalmente protetto. Il delitto di accesso abusivo ad un sistema informatico si perfeziona con la violazione del domicilio informatico, e quindi con l'introduzione in un sistema costituito da un complesso di apparecchiature che utilizzano tecnologie informatiche, senza che sia necessario che l'intrusione sia effettuata allo scopo di insidiare la riservatezza dei legittimi utenti e che si verifichi una effettiva lesione alla stessa. Per "sistema informatico" deve intendersi il complesso di apparecchiature destinate a compiere una qualsiasi funzione utile all'uomo, attraverso l'utilizzazione (anche parziale) di tecnologie informatiche, che sono caratterizzate - per mezzo di un'attività di "codificazione" e "decodificazione" dalla "registrazione" o "memorizzazione", per mezzo di impulsi elettronici, su supporti adeguati, di "dati", cioè di rappresentazioni elementari di un fatto, effettuata attraverso simboli (bit), in combinazione diverse, e dalla elaborazione automatica di tali dati, in modo da generare "informazioni", costituite da un insieme più o meno vasto di dati organizzati secondo una logica che consenta loro di esprimere un particolare significato per l'utente.
- *Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (617-quater c.p.)*: l'art 617-quater punisce chiunque fraudolentemente intercetti comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisca o le interrompa.. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque riveli, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle suddette comunicazioni.
- *Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (617-quinquies c.p.)*: l'art. 617-quinquies punisce chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, installi apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi.
- *Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (635-bis c.p.)*: salvo che il fatto costituisca più grave reato, l'art. 635-bis punisce chiunque distrugga, deteriori, cancelli, alteri o sopprima informazioni, dati o programmi informatici altrui.



- *Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (635-ter c.p.): salvo che il fatto costituisca più grave reato, l'art. 635-ter punisce chiunque commetta un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità.*
- *Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (635-quater c.p.): salvo che il fatto costituisca più grave reato, l'art. 635-quater punisce chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugga, danneggi, renda, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacoli gravemente il funzionamento.*
- *Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (635-quinquies c.p.): la pena si applica se il fatto di cui all'articolo 635-quater è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento. La pena si applica, inoltre, se dal fatto derivi la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile.*
- *Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (615-quater c.p.): l'art. 615-quater punisce chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procuri, riproduca, diffonda, comunichi o consegni codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisca indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo.*
- *Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (615-quinquies c.p.): l'art. 615-quinquies punisce chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, si procuri, produca, riproduca, importi, diffonda, comunichi, consegni o, comunque, metta a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici.*
- *Documenti informatici (491-bis c.p.): l'art. 491-bis punisce le falsità previste dal capo III del codice penale riguardanti un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria. Le falsità commesse da pubblici ufficiali si applicano altresì agli impiegati dello Stato, o di un altro ente pubblico, incaricati di un pubblico servizio relativamente agli atti che essi redigono nell'esercizio delle loro attribuzioni.*
- *Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (640-quinquies c.p.): l'art. 640-quinquies punisce il soggetto che presti servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, violi gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato.*

3. Reati di falso nummario (articolo 25 bis del D.Lgs. 231/2001)

Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.); alterazione di monete (art. 454 c.p.); spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.); spendita di monete falsificate ricevute in buona fede. (art. 457 c.p.); falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati. (art. 459 c.p.); contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo. (art. 460 c.p.); fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.); uso di valori di bollo contraffatti o alterati. (art. 464 c.p.).

4. Reati societari (articolo 25ter D.Lgs. 231/2001)

- *False comunicazioni sociali (artt. 2621 e 2622 c.c.): in materia di false comunicazioni sociali sono previste due autonome fattispecie di reato (artt. 2621 e 2622) a seconda che il fatto cagioni o meno un danno patrimoniale ai soci o ai creditori. La prima fattispecie è il reato, di natura contravvenzionale, di "false comunicazioni sociali" di cui all'art. 2621 cod. civ. La seconda fattispecie è il delitto previsto nell'art. 2622 "false comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori". Questo reato si realizza tramite una condotta che è identica in entrambe le ipotesi e consiste nell'esposizione nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali obbligatorie, per legge dirette ai soci, ai creditori o al pubblico, di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, idonei ad indurre in errore i destinatari della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene con l'intenzione di ingannare i soci, i creditori o il pubblico; ovvero l'omissione, con la stessa intenzione, di informazioni sulla situazione medesima la cui comunicazione è imposta dalla legge. Si precisa che: la condotta deve essere rivolta a conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto; le informazioni false o omesse devono essere rilevanti e tali da alterare sensibilmente la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della*



Società o del gruppo al quale essa appartiene; la responsabilità si ravvisa anche nell'ipotesi in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi; il reato di cui all'articolo 2622 c.c. è punibile a querela, salvo che si tratti di società quotate. Le comunicazioni (false) devono avere come destinatari i soci o il pubblico: non assumono quindi rilevanza le comunicazioni destinate ad altri organi della società e quelle dirette ad un destinatario privato. La falsità rilevante, secondo la giurisprudenza è, per esempio: 1. iscrizione di beni o di operazioni inesistenti all'attivo; 2. iscrizione di debiti inesistenti al passivo; 3. iscrizione di un conto vincolato "aumento capitale sociale" in mancanza di alcun versamento; 4. iscrizione di operazione mai avvenuta; 5. iscrizione di una posta inesistente; 6. iscrizione di crediti inesistenti; 7. iscrizione di partecipazioni azionarie secondo il criterio del costo storico delle azioni anziché secondo quello dell'andamento delle quotazioni di borsa; 8. omessa indicazione di un pegno gravante sui beni della società. Le differenze maggiori tra le due fattispecie di reato (senza danno art. 2621 e con danno art. 2622) riguardano sostanzialmente la natura degli illeciti (l'art. 2621 è una contravvenzione), il momento consumativo (nell'art. 2622 il reato si perfeziona con l'evento di lesione del patrimonio del socio o del creditore), la procedibilità (d'ufficio nel caso previsto dall'art. 2621 cc) e le sanzioni (arresto fino ad un anno e sei mesi nell'ipotesi contravvenzionale e la reclusione da sei mesi a tre anni nell'ipotesi delittuosa ex 2622 cod. civ.). I soggetti attivi sono gli amministratori, i direttori generali, (i dirigenti) i sindaci e i liquidatori, identificabili secondo la disciplina civilistica.

- *Falso in prospetto (art. 2623 c.c.) reato abrogato dalla legge 262/2005 - art. 173 bis Dlgs 58/98.*
- *Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni della società di revisione (art. 2624 c.c.): il reato consiste in false attestazioni od occultamento di informazioni, da parte dei responsabili della revisione, concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto. La sanzione è più grave se la condotta ha cagionato un danno patrimoniale ai destinatari delle comunicazioni. Soggetti attivi sono i responsabili della società di revisione (reato proprio), ma i componenti degli organi di amministrazione e di controllo della società revisionata e i suoi dipendenti possono essere coinvolti a titolo di concorso nel reato. E', infatti, ipotizzabile il concorso eventuale, ai sensi dell'art. 110 c.p., degli amministratori, dei sindaci, o di altri soggetti della società revisionata, che abbiano determinato o istigato la condotta illecita del responsabile della società di revisione.*
- *Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.): la "condotta tipica" prevede, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, la restituzione, anche simulata, dei conferimenti ai soci o la liberazione degli stessi dall'obbligo di eseguirli. Tale fattispecie di reato punisce gli amministratori: la condotta punita, che deve avere quali beneficiari i soci e deve avvenire senza corrispettivo o almeno senza un corrispettivo adeguato, può consistere: nella restituzione (sia in modo palese che nascosto) totale o parziale dei conferimenti già eseguiti (p.e. nel caso in cui l'amministratore trasferisca al socio il bene oggetto del conferimento senza corrispettivo o quando compensa un debito del socio nei confronti della società con il credito di conferimento); nella liberazione dei soci dall'obbligo di esecuzione dei conferimenti ancora inadempiti.*
- *Illegale ripartizione degli utili o delle riserve (art. 2627 c.c.): tale condotta criminosa consiste nel ripartire utili o acconti sugli utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero ripartire riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite. Sono puniti gli amministratori che ripartiscono, come detto, utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili (p.e. da sovrapprezzo) che non possono per legge essere distribuite (art. 2627 cod. civ.). Il reato è di natura contravvenzionale. Si fa presente che: la restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.*
- *Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.): questo reato si perfeziona con l'acquisto o la sottoscrizione di azioni o quote sociali o della società controllante, che cagioni una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge. Si fa presente che: se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio, relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.*
- *Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.); la fattispecie si realizza con l'effettuazione, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, di riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, che cagionino danno ai creditori. Si fa presente che: il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.*
- *Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.): il reato si perfeziona con la ripartizione di beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli, che cagioni un danno ai creditori. Si fa presente che il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.*
- *Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.): tale ipotesi si verifica quando viene formato o aumentato fittiziamente il capitale della società mediante attribuzione di azioni o quote sociali per somma inferiore al loro valore nominale; vengono sottoscritte reciprocamente azioni o quote; vengono sopravvalutati in modo rilevante i conferimenti dei beni in natura, i crediti ovvero il patrimonio della società, nel caso di*



trasformazione. La norma mira a tutelare l'integrità e l'effettività del capitale sociale nella fase di costituzione della società o di aumento del capitale sociale.

- **Impedito controllo (art. 2625 c.c.):** il reato consiste nell'impedire od ostacolare, mediante occultamento di documenti od altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali, ovvero alle società di revisione. Sono puniti gli amministratori che impediscono od ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione attribuite dalla legge ai soci, ad altri organi sociali o alla società di revisione, per esempio occultando documenti o con altri artifici, se da tale condotta deriva un danno patrimoniale ai soci. La condotta è punibile solo quando è attiva: p.e. in caso di distruzione di documenti o occultamento libri e presuppone una richiesta del socio o dell'organo sociale. Non rientrano in questo reato le condotte degli amministratori che impediscono, per esempio, al socio di consultare il libro dei soci e quello delle adunanze e delle deliberazioni assembleari poiché tali fatti hanno un rilievo puramente civile.
- **Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.):** la "condotta tipica" prevede che si determini, con atti simulati o con frode, la maggioranza in assemblea allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto.
- **Aggiotaggio (art. 2637 c.c.):** la realizzazione della fattispecie prevede che si diffondano notizie false ovvero si pongano in essere operazioni simulate o altri artifici, concretamente idonei a cagionare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, quotati o non quotati, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento del pubblico nella stabilità patrimoniale di banche o gruppi bancari. Il fine della norma è quello di tutelare l'economia pubblica e il regolare funzionamento del mercato: è pertanto punito chiunque diffonde notizie false (con tale espressione si intendono le comunicazioni riservate e quelle destinate ad una sola persona; la notizia deve essere falsa, non è richiesto che sia esagerata o tendenziosa) o pone in essere operazioni simulate (per esempio quando venga manifestata un'apparenza diversa da quello che i soggetti hanno effettivamente realizzato), idonee a provocare le alterazioni del prezzo degli strumenti finanziari (si intendono sia le azioni delle società in cui operano i soggetti qualificati sia tutti gli altri titoli quotati sui pubblici mercati e che fanno parte del patrimonio dell'ente).
- **Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.):** la condotta criminosa si realizza attraverso l'esposizione nelle comunicazioni alle autorità di vigilanza previste dalla legge, al fine di ostacolarne le funzioni, di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei soggetti sottoposti alla vigilanza, ovvero con l'occultamento con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte, di fatti che avrebbero dovuto essere comunicati, concernenti la situazione medesima. Sono puniti gli amministratori, i direttori generali, i sindaci, i liquidatori e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, nelle relative comunicazioni, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza: espongono fatti materiali non rispondenti al vero; occultano fatti che avrebbero dovuto comunicare.

5. Reati di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico (articolo 25 quater del D.Lgs. 231/2001)

6. Reati contro la personalità individuale (articolo 25 quinquies del D.Lgs. 231/2001)

7. Reati ed illeciti amministrativi in materia di abusi di mercato (articolo 25 sexies del D.Lgs. 231/2001 e 187 quinquies del TUF)

8. Reati di omicidio colposo e lesioni gravi commessi in violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (articolo 25 septies D.Lgs. 231/2001 e T.U. n. 81/2008): l'articolo 30 del TU n. 81 del 2008 prevede che il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle società deve essere adottato ed efficacemente attuato assicurando un sistema aziendale per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi: a) al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici; b) alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti; c) alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; d) alle attività di sorveglianza sanitaria; e) alle attività di informazione e formazione dei lavoratori; f) alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori; g) alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge; h) alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.



9. Reati transnazionali (ex L. 146/2006): (a) reati di associazione (associazione per delinquere (art. 416 c.p.), associazione di tipo mafioso (art. 416bis c.p.), associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291quater TU DPR 43/1073), associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 TU DPR 309/1990), (b) reati concernenti il riciclaggio (riciclaggio (art. 648bis c.p.), impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648ter c.p.); (c) reati concernenti il traffico di migranti (traffico di migranti (art. 12 TU DLGS 286/1998); (d) reati di intralcio alla giustizia (induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria (art. 377bis c.p.) favoreggiamento personale (art. 378 c.p.).

10. Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (articolo 25 octies del D.Lgs. 231/2001)

* * *